



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 893 DEL 27/07/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), RAGGRUPPAMENTO (R12) E RECUPERO (R3), DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CON EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI DILAVAMENTO.

DITTA: ILSA S.P.A. (P.IVA 00871990230).

SEDE LEGALE: VIA ROVEGGIA, 31 IN COMUNE DI VERONA.

STABILIMENTO: VIA QUINTA STRADA, 28 IN COMUNE DI ARZIGNANO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Ilsa S.p.A.:

- è titolare dell'autorizzazione all'esercizio n. 60/Suolo Rifiuti/2010 del 13/04/2010 (prot. 26855) dell'impianto con sito in oggetto di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, con emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, integrata con le note ai prott. n. 58511 del 03/08/2012 per modifiche non sostanziali e n. 17496 del 26/03/2019 per presa d'atto del nulla osta idraulico concesso da Acque del Chiampo S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- ha presentato domanda per il rinnovo della suddetta autorizzazione in data 16/10/2019, agli atti con prott. nn. 54408 e 54418, con la relativa documentazione tecnica.

Considerato che questo Servizio ha comunicato l'avvio procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione con nota agli atti al prot. n. 63317 del 03/12/2019 chiedendo contestualmente agli Enti coinvolti di segnalare eventuali considerazioni ostative alla prosecuzione dell'attività.

Viste:

- le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta il 16/12/2019, agli atti con prot. n. 65626, richieste da questo Servizio in sede di avvio procedimento;
- le integrazioni tecniche trasmesse dalla Ditta il 05/05/2020, agli atti con prot. n. 18958 19073, richieste da questo Servizio con nota al prot. n. 14968 del 07/04/2020;
- la trasmissione del "Protocollo Sistema di Gestione Ambientale", agli atti con prot. n. 30643 del 17/07/2020.

Tenuto conto che la Società Acque del Chiampo S.p.A.:

- con nota agli atti con prot. provinciale n. 65994 del 18/12/2019, ha comunicato il proprio nulla osta alla prosecuzione dell'attività della Ditta, confermando altresì il provvedimento di assenso allo scarico – fognatura industriale (emesso con prot. 07104/2019 del 18/03/2019 e già agli atti con prot. provinciale n. 15749 del 19/03/2019), parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione all'esercizio;

- con nota agli atti con prot. provinciale n. 22378 del 26/05/2020, ha comunicato le proprie prescrizioni di aggiornamento e integrazione del provvedimento di assenso citato (emesso con prot. 10217/2020 del 14/05/2020) per quanto concerne i limiti di concentrazione per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), da recepire nel presente provvedimento.

Considerato che agli atti non risultano pervenute considerazioni ostative alla prosecuzione dell'attività da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Rilevato che con la conversione in legge del Decreto 17 marzo 2020, n. 18 viene riformulato l'art. 103, disponendo la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi dichiarato al 31 luglio 2020.

Dato atto che l'impianto è autorizzato all'esercizio con provvedimento n. 60/Suolo Rifiuti/2010 del 13/04/2010 (prot. 26855) con scadenza prorogata per quanto sopra al 31/10/2020 e che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto della stessa disponendone la revoca.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n. 101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in Allegato 1 al presente provvedimento.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i."*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000 n.3 e 16.04.1985 n. 33.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal comma 12 dell'art. 208 del succitato D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.

DETERMINA

Che la Ditta Ilsa S.p.A., con sede legale in via Roveggia, 31 in comune di Verona, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), raggruppamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi con emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, sito in via Quinta Strada, 28 in comune di Arzignano.

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici con validità fino al **31/07/2030**.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio n. 60/Suolo Rifiuti/2010 del 13/04/2010 (prot. 26855) dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Ilsa S.p.A. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La Ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella documentazione trasmessa e come precisato nel lay-out dell'impianto.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'ARPAV di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La Ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, le analisi degli scarichi e le analisi emissioni in atmosfera, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni ambientali UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.
8. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

9. Entro 45 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie attualmente in essere sulla base dei nuovi quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti autorizzati secondo la nuova configurazione dell'impianto.

Gestione delle aree

10. La Ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 30643 del 17/07/2020.
11. La Ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
12. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

13. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni consentite, riportate nell'**Allegato 1**.
14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
- | | |
|--|---------------------------|
| a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): | 63.615 tonnellate; |
| b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): | 1.115 tonnellate; |
| c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività)
di cui 6,5 tonnellate di rifiuti pericolosi; | 57 tonnellate |
| d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: | 250 tonnellate; |
| e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: | 62.500 tonnellate. |
15. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di (M.P.S./EoW).
- b) Messa in riserva (R13) e successivo raggruppamento (R12) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dall'operazione di raggruppamento, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice CER; in caso di raggruppamento di rifiuti con diversi codici CER, dovrà essere attribuito il codice CER 04.01.99.
I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento.
- c) attività di recupero (R3) di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
16. La miscelazione è consentita tra i rifiuti identificati con C.E.R. 04.01.08 e 04.01.09, preliminare alle operazioni di recupero (R3) effettuate all'interno dell'impianto in argomento, con produzione di EoW – Fertilizzanti costituiti da "Cuoio torrefatto", "Cuoio e pelli idrolizzate" e "Gelatina idrolizzata per uso agricolo" specificati in Allegato 1.
17. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione End of Waste

19. I cicli di recupero relativi ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto definiti in Allegato 1 sono già stati oggetto della procedura di validazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto), come modificato dalla Legge 02/11/2019, n. 128, di conversione del D.L. 03/09/2019, n. 101.
20. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio viene determinata come segue:
- EoW “Cuoio torrefatto” di cui al punto 5.1.7 dell’All.1 del D.Lgs. 75/2010**
500 tonnellate;
 - EoW “Cuoio e pelli idrolizzate” di cui al punto 5.1.18 dell’All.1 del D.Lgs. 75/2010**
8.000 tonnellate
 - EoW “Gelatina idrolizzata per uso agricolo” di cui al punto 5.1.21 dell’All.1 del D.Lgs. 75/2010**
8.000 tonnellate
 - EoW “Epitelio animale idrolizzato fluido” di cui al punto 5.1.1.6 dell’All.1 del D.Lgs. 75/2010**
1.000 tonnellate
 - EoW “Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare” di cui al punto 2.3.1 dell’All.6 del D.Lgs. 75/2010**
1.000 tonnellate
 - EoW “Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)” di cui al punto 4.1.2 dell’All.6 del D.Lgs. 75/2010**
1.000 tonnellate.
- La quantità massima complessiva dei suddetti EoW non potrà comunque essere superiore a 10.000 tonnellate.
21. Lo stoccaggio non è sottoposto a limite temporale in quanto non si tratta di prodotto deteriorabile; il riferimento è pertanto riferito unicamente alla quantità massima stoccabile.
22. La verifica del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrà avvenire secondo il Sistema di Gestione presentato in data 17/07/2020, ivi compresa la Dichiarazione di conformità, e la Ditta dovrà sempre tenere il manuale del sistema di gestione a disposizione degli Enti di controllo.
23. La conformità del prodotto dovrà essere verificata attraverso l'individuazione di lotti funzionali sui quali:
- si esegue prelievo di campione medio di produzione per ogni nuovo lotto produttivo per esecuzione di analisi di laboratorio; per la linea di idrolisi termobarica reparto AGROGEL, per la quale è prevista produzione continua, è previsto un ulteriore prelievo e analisi con cadenza almeno settimanale per la verifica dei principali parametri chimico-fisici;
 - si eseguono analisi in laboratorio chimico interno della Ditta, certificato ISO 17025 da Accredia, o anche tramite laboratori esterni, per attestare il rispetto dei parametri di legge dei punti 5.1.7 - 5.1.18 - 5.1.21 - 5.1.1.6 dell’Allegato 1 e punti 2.3.1 - 4.1.2 dell’Allegato 6 del D.Lgs. 75/2010;
 - per tutti gli EoW prodotti oggetto della presente autorizzazione e il contenuto di piombo (Pb) totale non deve essere superiore a 30 mg/kg (allegato 1, capitolo 1, punto 1.7 del D.Lgs. 75/2010), rilevabile con metodo IX.27 Determinazione del piombo totale nei fertilizzanti (Gazzetta Ufficiale del 19/09/02 n.220, DM 17/06/02, Suppl. n.7);
 - per la tipologia di EoW “Cuoio e pelli idrolizzati”, il contenuto in cromo estraibile in DTPA non deve essere superiore a 1800 mg/kg (norma UNI 10662:1998 –Prodotti fertilizzanti - Determinazione di cadmio, cromo, rame, nichel, piombo e zinco – Metodo per estrazione con DTPA (Dietilentriamminopentacetico acido)).
24. Le condizioni sugli specifici utilizzi sono specificate nell’Allegato 1 al presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 184-ter, c.1, si intendono rispettate in quanto si tratta di EoW in parte già previsti ai sensi del DM 05/02/1998, ai punti 8.5.4 e 8.8.4.

Gestione degli scarichi idrici

25. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nelle note di Acque del Chiampo S.p.A. al n. 07104/2019 del 18/03/2019 e n. 10217/2020 del 14/05/2020, acquisite agli atti con prott. provinciali n. 15749 del 19/03/2019 e n. 22378 del 26/05/2020.
26. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
27. Come indicato nella documentazione trasmessa in data 16/10/2019 con prot. n. 54418, la Ditta deve essere adeguata alle norme previste dal Piano di Tutela delle Acque, essendo la stessa ricompresa nelle disposizioni previste dall'art. 39, c. 1 e 3 del medesimo Piano.

Gestione delle emissioni in atmosfera

28. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (g/h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1/2A/2B/2C <i>Idrolisi termica; Essiccazione Agrogel (doppio scrubber basico ossidativo)</i>	12	Parte II – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006	C.O.T.; Ammine; Solfuri; Ammoniaca	Parte II – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006
C1 <i>Impianto di cogenerazione (Catalizzatore interno su linea fumi di scarico motore)</i>	12	/////	Parte III, punto 1.3 – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006	Parte III, punto 1.3 – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006
C2 <i>Centrale termica</i>	12	/////	Parte III, punto 1.3 – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006	Parte III, punto 1.3 – all. I / Parte V del D.Lgs. 152/2006
4 <i>Raffreddamento Agrogel (filtro a maniche)</i>	12	100 g/h	Polveri totali	20 mg / Nm ³
5 <i>Miscelazione e pellettatura (filtro a maniche)</i>	12	100 g/h	Polveri totali	20 mg / Nm ³

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

29. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
30. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei

punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.

31. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs. 152/2006; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
32. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
33. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006.
34. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le 24 ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
35. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Ditta è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta Ilsa S.p.A., al Sindaco *pro tempore* del Comune di Arzignano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica, alla società Acque del Chiampe S.p.A., all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Vicenza, ad ISPRA.

Vicenza, 27/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

ALLEGATO 1

Ditta Ilsa S.p.A. – via Quinta Strada, 28 in comune di Arzignano (VI)
ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
04.01.08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	\\	R13	Messa in riserva	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 04.01.99)
		R13/R3	Messa in riserva per produzione di MPS/EoW nel reparto di idrolisi termo-barica	EoW "Cuoio torrefatto" di cui al punto 5.1.7 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Cuoio e pelli idrolizzate" di cui al punto 5.1.18 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Gelatina idrolizzata per uso agricolo" di cui al punto 5.1.21 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
			Messa in riserva per produzione di MPS/EoW nel reparto di idrolisi enzimatica	EoW "Epitelio animale idrolizzato fluido" di cui al punto 5.1.1.6 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare" di cui al punto 2.3.1 dell'All.6 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)" di cui al punto 4.1.2 dell'All.6 del D.Lgs. 75/2010 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
04.01.09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	\\	R13	Messa in riserva	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (C.E.R. 04.01.09)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (C.E.R. 04.01.09) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 04.01.99)
		R13/R3	Messa in riserva per produzione di MPS/EoW nel reparto di idrolisi termo-barica	EoW "Cuoio torrefatto" di cui al punto 5.1.7 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Cuoio e pelli idrolizzate" di cui al punto 5.1.18 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 EoW "Gelatina idrolizzata per uso agricolo" di cui al punto 5.1.21 dell'All.1 del D.Lgs. 75/2010 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.xx" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.